

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I[^] SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **4551/1994** proposto da **Fimmanò Domenico**, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Biondi, ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del TAR Toscana, in Firenze, Via Ricasoli n. 40;

c o n t r o

il **Comune di Monterotondo Marittimo**, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Municipale del 25 giugno 1994, n. 166, esecutiva in data 8 agosto 1994 con la quale viene revocata parzialmente la Deliberazione della stessa Giunta municipale del 28 dicembre 1993, n. 291 relativa al riconoscimento del patrocinio legale a favore del dott. Domenico Fimmanò, all'epoca Segretario Comunale a scavalco del Comune di Monterotondo Marittimo, nel procedimento penale n. 684/92 promosso dalla Procura della Repubblica di Grosseto e conclusosi con Decreto di archiviazione n. 831/93 del 10 gennaio 1994;

e per la declaratoria

di riconoscimento del diritto del dott. Domenico Fimmanò, nella sua qualità di Segretario Comunale, al rimborso delle spese legali sostenute nel detto

N. 1852 REG. SENT.

ANNO 2004

n. 4551 Reg. Ric.

Anno 1994

procedimento penale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 marzo 2004, il Consigliere dott. Giuseppe Di Nunzio;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente Domenico Fimmanò ha svolto per un certo periodo di tempo le funzioni di Segretario Comunale “a scavalco” presso il Comune di Monterotondo Marittimo.

Durante tale periodo e precisamente nel mese di settembre del 1993 è stato interessato da un procedimento penale per l'imputazione del reato previsto e punito dall'art. 112, primo comma, n. 1 e dall'art. 323, 2° comma, del Codice Penale per aver concorso all'adozione della Deliberazione n. 307 del 22/10/1990, “con la quale veniva affidato all'ing. Giuseppe Leoguizzi di Roma l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo dell'impianto di teleriscaldamento con compenso fissato in Lire 10.756.900 nonostante l'illegittimità della Deliberazione n. 355 del 25/10/89 e la carenza assoluta di finanziamento, abusavano del proprio ufficio al fine di procurare alla Cooperativa Orion s.r.l. di Cavriago un ingiusto vantaggio patrimoniale”.

Il ricorrente aveva richiesto, in data 15/9/93 all'Amministrazione la concessione del patrocinio legale, come previsto dalla normativa in materia a favore di pubblici dipendenti e ove ricorrano le previste condizioni di legge.

La stessa istanza veniva altresì avanzata da altri dipendenti

dell'Amministrazione coindagati nello stesso procedimento penale.

La Giunta Municipale in data 28 dicembre 1993 adottava quindi il relativo provvedimento (Deliberazione n. 291) con il quale deliberava:

“1 - di accogliere le istanze di patrocinio legale dei sigg.ri Fiaschi Giorgio, Fimmanò Domenico e Marcucci Vladimiro di cui alle premesse;

2 - di nominare l'avv. Giovanni D'Amato con studio in Grosseto, difensore del sig. Fiaschi Giorgio Ragioniere;

3 - di nominare l'avv. Umberto Gulina con studio in Grosseto difensore del sig. Fimmanò Domenico, Segretario Comunale;

4 - di impegnare a tale riguardo la somma presunta calcolata in Lire 5.000.000 al Cap. 1069 Gestione Competenza, Bilancio 1993....”

Tale deliberazione, corredata dall'obbligatorio parere favorevole del Segretario comunale, nella circostanza dott. Frascino Marcello diviene esecutiva in data 27 gennaio 1994.

In data 10 gennaio 1994 il Pubblico Ministero ha richiesto ed il G.I.P. ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico del dott. Fimmanò e degli altri cointeressati.

In data 5 febbraio 1994 l'avv. Gulina nominato dalla Giunta Municipale, con il richiamato provvedimento n. 291 del 1993, difensore del Fimmanò comunicava l'avvenuta archiviazione del procedimento e chiedeva di sapere se la notula relativa alle prestazioni svolte in favore del Fimmanò stesso dovesse essere direttamente presentata all'Amministrazione comunale.

In data 25 giugno 1994 la Giunta Municipale, con atto n. 166, deliberava di revocare parzialmente la Deliberazione n. 291 del 1993 nella parte che riguardava la nomina del difensore, avv. Gulina, del Fimmanò, lasciando

inalterata la parte riguardante la nomina dei difensori degli altri dipendenti dell'Amministrazione.

Al punto 3 del dispositivo della stessa Deliberazione la Giunta municipale dichiara di: "assoggettare il presente atto al controllo preventivo di legittimità ex art. 45, comma 1 della legge 142/90, disponendo per il contestuale invio al Co.Re.Co. di copia della propria Deliberazione n. 291/93".

In data 4 agosto 1994 il Co.Re.Co., Sezione di Firenze, dichiara l'improcedibilità del controllo dell'atto n. 166 del 25/6/1994 in quanto "non ricompreso tra quelli di cui all'art. 4, comma 2°, del Decreto Legislativo del 3/2/1993, n. 29, così come modificato dal Decreto Legislativo del 23/12/1993 n. 546".

In data 12 agosto 1994, con nota Prot. n. 3644 il Sindaco del Comune di Monterotondo Marittimo comunica all'avv. Umberto Gulina, difensore del Fimmanò nel procedimento penale N.R. 684/92, che la Deliberazione n. 291 del 28/12/1993 è revocata"limitatamente alla parte in cui veniva accolta l'istanza di patrocinio legale, presentata dal dott. Fimmanò e la conseguente nomina del legale".

Il ricorrente impugnava l'atto predetto, come specificato in epigrafe, deducendo i motivi seguenti:

- 1) Violazione dell'art. 66 DPR 268/87;
- 2) Eccesso di potere per disparità di trattamento e in relazione ai principi dell'ordinamento e di equità;
- 3) Illogicità e violazione dell'affidamento.

DIRITTO

Viene per prima in rilievo la censura di illegittimità della delibera di annullamento d'ufficio del riconoscimento del patrocinio legale a favore del ricorrente Segretario Comunale sotto il profilo della violazione dell'art. 67 del DPR n. 268/87.

L'art. 16 della legge 1/6/1979 n. 191, che assicura il patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, prevede espressamente che "l'Ente nella tutela dei proprio diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente".

L'art. 67 del DPR 13/5/1987 dispone che: "L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità, civile o penale, nei confronti di un suo dipendente per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento".

L'Amministrazione sostiene che le ragioni dell'impugnata revoca vanno ricercate:

"nell'aver con successivo e più approfondito esame preso atto che l'art. 67 del DPR 268/87 prevede il patrocinio legale per i soli dipendenti comunali e che non esiste alcuna norma che preveda tale patrocinio anche per il

Segretario Comunale”.

Deve, tuttavia, constatare il Collegio come l’invocata normativa colleghi il riconoscimento di patrocinio legale al dipendente di Ente locale per “fatti od atti direttamente connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti di ufficio”.

La normativa, quindi, fa esplicito riferimento a fatti od atti inerenti il rapporto organico - nel caso de quo intercorrente fra Segretario Comunale e Comune - e non inerenti al rapporto di servizio - nel caso de quo intercorrente con lo Stato.

Ai fini del patrocinio legale, dunque, la legge equipara - così come sostiene il ricorrente - il Segretario Comunale ai dipendenti comunali.

Il motivo esaminato, in conclusione, è fondato.

Il ricorso, assorbiti gli altri motivi, deve essere accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I[^], definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.

Condanna il Comune di Monterotondo Marittimo al pagamento delle spese del giudizio a favore del ricorrente, complessivamente liquidate in 1.000 € (mille euro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 23 marzo 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Ric. n. 4551/94

Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere, est.
Dott. Bernardo MASSARI - Primo Referendario

F.to Giovanni Vacirca

F.to Giuseppe Di Nunzio

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 GIUGNO 2004

Firenze, li 7 GIUGNO 2004

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi

v.g.